

MARIA FRANCESCA CORTESI

Professore associato di Diritto processuale penale – Università degli Studi di Cagliari

Sequestro del corpo del reato e onere motivazionale: dopo un tormentato dibattito interpretativo raggiunto “forse” un punto fermo

Seizure for evidentiary purposes and motivational burden: after a tormented interpretative debate, “perhaps” a firm point has been set up

La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, affronta un tema non nuovo nella giurisprudenza di legittimità, giungendo a sostenere la soluzione interpretativa, invero, già prevalente. L'importanza che riveste la decisione in analisi non è, dunque, individuabile nel *novum*, quanto piuttosto nella scelta ermeneutica in sé, volta ad esaltare l'impostazione più garantista e rispettosa dei principi costituzionali ed europei, imponendo la necessità di esplicitare le ragioni poste a fondamento del sequestro probatorio ogniqualvolta esso venga eseguito, rifuggendo da pericolosi ed ingiustificati automatismi. Siffatta lettura assume, inoltre, rilievo, in quanto destinata ad inserirsi rispetto a vicende procedurali che non coinvolgono direttamente la persona, la cui limitazione dei diritti è soggetta, quasi sempre, ad una applicazione attenta e rigida, bensì la *res*, rispetto a cui lo spettro di tutele appare, invece, spesso assai attenuato, nonostante rappresenti, oramai, un obiettivo cruciale all'interno del processo.

The United Sections of the Corte di cassazione deal with a not new theme in legitimacy case-law, supporting the already prevailing interpretation. The importance of this decision can not therefore be identified in the novum, but rather in the hermeneutical choice in itself, aimed at enhancing the more rights-protective and respectful of the constitutional and European principles approach, imposing the need to clarify the reasons underlying the seizure for evidentiary purposes whenever it is executed, avoiding dangerous and unjustified automatisms. Moreover, this interpretation is important because it is intended to be applied to procedural events that do not directly involve people, whose limitation of rights is almost always subject to careful and rigid application, but involving res, whose protection in the trials appears, instead, to be often very attenuated, despite the fact it represents, by now, a crucial objective.

LA VICENDA

Le Sezioni Unite nella decisione in epigrafe sono chiamate ad affrontare un nodo interpretativo che con ciclica periodicità torna alla ribalta, a comprova, non solo, del difficile raggiungimento di un equilibrio nella prassi operativa, ma anche, della evidente centralità dello stesso nelle dinamiche procedurali.

Il tema involge il sequestro probatorio¹ mezzo di ricerca della prova destinato, ai sensi dell'art. 253, comma 1, c.p.p., a realizzare un vincolo di indisponibilità di cose (mobili o immobili) costituenti “corpo del reato” o “cose pertinenti al reato”² necessarie per l'accertamento dei fatti.

¹Cass., sez. III, 16 marzo 2018, n. 32912, *inedita*, secondo cui la natura cautelare del provvedimento di sequestro probatorio disposto d'iniziativa dalla polizia giudiziaria e convalidato dal pubblico ministero, presuppone, per la sua adozione, l'astratta configurabilità di una ipotesi di reato in relazione alla quale i beni sottoposti alla misura, in quanto in rapporto diretto ed immediato con l'azione delittuosa (ove il sequestro ricada sul corpo del reato), ovvero in rapporto indiretto con essa (ove la misura concerne le cose pertinenti al reato), si pongono come strumentali ai fini dello svolgimento delle indagini dirette all'accertamento dei fatti ovvero alla dimostrazione del reato, delle sue modalità di esecuzione; alla conservazione delle tracce; alla identificazione del colpevole; all'accertamento del movente; alla determinazione dell'*ante factum* e del *post factum* comunque ricollegabili al reato.

²Cass., sez. IV, 17 novembre 2010, n. 2622, in *CED Cass.* n. 249487, secondo cui in tema di sequestro probatorio, il corpo del reato è costituito dalle cose che sono in rapporto diretto ed immediato con l'azione delittuosa, mentre tra le “cose pertinenti al reato” rientrano tutte quelle che sono in rapporto indiretto con la fattispecie criminosa concreta e risultano strumentali all'accer-

Il laconico dato normativo e l'equivoca struttura lessicale del precetto hanno generato nel corso degli anni significativi contrasti, i quali si sono incentrati sulla necessità o meno che il provvedimento *de quo* contenga l'esplicitazione delle esigenze probatorie sottese all'adozione del sequestro, allorché esso investa il corpo del reato, contrasti interpretativi, che hanno contribuito al formarsi di indirizzi giurisprudenziali opposti.

La vicenda in esame costituisce, da siffatta prospettiva, l'espressione sintomatica di tali divergenze ermeneutiche, ragione per cui, nonostante la prevalenza di un orientamento rispetto all'altro, è parso necessario un nuovo intervento delle Sezioni Unite, necessità oltremodo rafforzata, come sottolineato dagli stessi giudici, dal contenuto del novello art. 618, comma 1-bis, c.p.p., che, nel consolidare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, ha previsto che, se una sezione ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, rimette, a queste ultime, la decisione del ricorso.

Il caso ha origine dall'impugnazione proposta dal pubblico ministero di Nuoro avverso l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio di beni immobili, in relazione, tra l'altro, ai reati di cui agli artt. 110 c.p. e 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*), ritenendo "obiettivamente insussistente" la motivazione in ordine alle esigenze probatorie poste a sostegno del sequestro.

Seppur l'ordinanza di rimessione, in ragione delle peculiari vicende fattuali che la connotano riguardando, come detto, reati edilizi, focalizzi l'attenzione solo su un punto specifico del tema ovvero "se, per le cose che costituiscono corpo di reato, il decreto di sequestro probatorio possa essere motivato con formula sintetica ove la funzione probatoria del medesimo costituisca connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla particolare natura delle cose che lo compongono o debba, invece, a pena di nullità, essere comunque sorretto da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti"³, la questione risolta dalla Corte presenta un respiro nettamente più ampio rispondendo ad un quesito di diritto che abbraccia in modo globale la problematica ossia "se, anche per le cose che costituiscono corpo di reato, il decreto di sequestro (o di convalida del sequestro) probatorio debba essere comunque motivato quanto alla finalità in concreto perseguita per l'accertamento dei fatti".

L'approccio offerto dai giudici consente, pertanto, di esaminare, in tutte le implicazioni che da esso derivano, un aspetto di significativa importanza come la previsione o meno di un obbligo motivazionale esplicito e completo, allorché beni, costituenti corpo del reato, siano sequestrati, ai sensi dell'art. 253 c.p.p., al fine di poter offrire una lettura che consenta di trovare, "finalmente" un punto fermo, necessario per garantire la corretta operatività del precetto in analisi e rifuggire da pericolose oscillazioni capaci di determinare effetti lesivi per i diritti dei soggetti a qualunque titolo coinvolti all'interno di un processo penale.

Le posizioni ermeneutiche fino ad oggi sedimentatisi nella giurisprudenza costituiscono, dunque, un tassello imprescindibile al fine di comprendere il percorso argomentativo offerto nella decisione *de qua* dai giudici della Corte, che, non a caso, proprio da esse muovono nell'approcciarsi alla disamina della questione.

Un primo indirizzo, prevalente nella giurisprudenza⁴ e suggellato dalle Sezioni Unite con due sen-

tamento dei fatti, ovvero quelle necessarie alla dimostrazione del reato e delle sue modalità di preparazione ed esecuzione, alla conservazione delle tracce, all'identificazione del colpevole, all'accertamento del movente ed alla determinazione dell'"*ante factum*" e del "*post factum*" comunque ricollegabili al reato, pur se esterni all'*iter criminis*, purché funzionali all'accertamento del fatto ed all'individuazione dell'autore.

³Cass., sez. III, 1 dicembre 2017, n. 3677, *inedita*, ove, in particolare, si precisa che non può esservi dubbio non solo sul fatto che i beni immobili costituiscano corpo del reato in tutti i casi in cui si proceda per reati edilizi, come nel caso di specie, ma anche sul fatto che i beni immobili sequestrati in seno ad un procedimento penale per reati edilizi presentano quale connotato ontologico e immanente di immediata evidenza, la loro finalizzazione probatoria, dal momento che l'attività investigativa non potrà che passare attraverso una puntuale verifica delle difformità *prima facie* riscontrate nella fase iniziale dell'indagine.

⁴Cass., sez. VI, 4 aprile 2017, n. 23046, in *CED Cass.* n. 270487; Cass., sez. VI, 29 marzo 2017, n. 21122, in *CED Cass.* n. 270785; Cass., sez. II, 15 marzo 2017, n. 33943, in *CED Cass.* n. 270520; Cass., sez. II, 16 febbraio 2017, n. 9224, *inedita*, secondo cui il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione, in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, avuto riguardo ai limiti imposti all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti dell'individuo costituzionalmente garantiti; Cass., sez. VI, 26 gennaio 2017, n. 11817, in *CED Cass.* n. 269664; Cass., sez. II, 16 novembre 2016, n. 29, in *CED Cass.* n. 268835, secondo cui in tema di sequestro probatorio del corpo del reato, le esigenze probatorie che rendono necessario il vincolo sulla "*res*", la cui

tenze, una del 1991⁵, l'altra del 2004⁶, ritiene sussistente nell'ipotesi di sequestro probatorio un indifferenziato onere motivazionale qualsivoglia sia la tipologia del bene appreso: sia esso, dunque, corpo del reato ovvero cose pertinenti al reato.

Le ragioni sottese a tale assunto interpretativo ritengono, in primo luogo, insoddisfacente il mero dato testuale che, fondandosi sull'utilizzo dell'aggettivo di genere femminile "necessarie", conclude per escludere che, nel caso di *corpus delicti*, occorra l'indicazione delle esigenze probatorie. La debolezza della mera argomentazione semantica è superata, in primo luogo, dalla Corte dalla riflessione secondo cui per ragioni di immediata contiguità sintattica sarebbe ben possibile la concordanza dell'aggettivo con l'ultimo nome femminile, quando questo è plurale, anche se preceduto da nomi maschili, circostanza che, dunque, non può avvalorare l'idea che la volontà del legislatore nell'utilizzare la locuzione suddetta sia stata di imporre l'esplicitazione dei motivi solo nell'ipotesi in cui il sequestro abbia ad oggetto cose pertinenti al reato⁷.

Inoltre, l'affermazione della connaturata necessità del corpo del reato per l'accertamento dei fatti, da cui deriverebbe l'inutilità in siffatte circostanze di un onere motivazionale, sarebbe, a parere dei giudici, sconfessata, non solo, dalla realtà fattuale emergente dalla varietà delle vicende processuali, ma anche dalla stessa impostazione normativa desumibile, in primo luogo, dall'art. 262, comma 1, c.p.p., il quale impone la restituzione delle cose sequestrate, anche prima della sentenza, a chi ne abbia il diritto, quando non è necessario mantenere il vincolo di indisponibilità "ai fini di prova". La genericità del precetto che non distingue a seconda della tipologia delle cose sequestrate avvalorerebbe, pertanto, l'impostazione secondo cui anche se i beni costituiscono il corpo del reato debba essere sempre accertata (e, dunque, esplicitata) la specifica funzionalità degli stessi ai fini probatori, in assenza della quale essi dovrebbero essere restituiti⁸, onde evitare il permanere di un vincolo di indisponibilità del bene del tutto superfluo.

Nel 2004, le Sezioni Unite, nuovamente chiamate a pronunciarsi sul punto in ragione del mai sopito

natura non implica di per sé un' idoneità dimostrativa del collegamento con l'illecito, devono sussistere per tutta la durata del sequestro, comportando la necessità che il giudice le espliciti anche in relazione a provvedimenti successivi a quello genetico; Cass., sez. III, 10 novembre 2016, n. 11935, in *CED Cass.* n. 270698; Cass., sez. II, 16 settembre 2016, n. 44416, in *CED Cass.* n. 268724; Cass., sez. II, 20 luglio 2016, n. 46357, in *CED Cass.* n. 268510; Cass., sez. III, 24 settembre 2015, n. 45034, in *CED Cass.* n. 265391; Cass., sez. V, 27 febbraio 2015, n. 13594, in *CED Cass.* n. 262898; Cass., sez. III, 6 maggio 2014, n. 37187, in *CED Cass.* n. 260241; Cass., sez. III, 11 marzo 2014, n. 19615, in *CED Cass.* n. 259647; Cass., sez. V, 15 marzo 2013, n. 46788, in *CED Cass.* n. 257537; Cass., sez. II, 13 luglio 2012, n. 32941, in *CED Cass.* n. 253658; Cass., sez. V, 20 luglio 2010, n. 1769, in *CED Cass.* n. 249740; Cass., sez. II, 26 febbraio 2009, n. 10475, in *Giur. it.*, 2010, 2, c. 418; Cass., sez. II, 9 giugno 2004, n. 35615, in *CED Cass.* n. 229721; Cass., sez. II, 28 aprile 2004, n. 25966, in *CED Cass.* n. 229708; Cass., sez. III, 6 aprile 2004, n. 23215, in *CED Cass.* n. 229415; Cass., sez. I, 19 giugno 2003, n. 29204, in *CED Cass.* n. 224901. In dottrina F.B. Coppi, *Sulla necessità di motivare il sequestro del corpo del reato*, in *Giur. it.*, 1992, II, c. 445; L. Filippi, *Sull'obbligo di motivare il sequestro del corpo del reato*, in *Cass. pen.*, 1999, p. 1221; F. Lattanzi, *Brevi considerazioni sulla sequestrabilità di beni immateriali*, in *Cass. pen.*, 1999, p. 758; A. Marinari, *Il sequestro nell'esperienza del nuovo codice. Spunti problematici e questioni in materia di reati edilizi*, in *Cass. pen.*, 1993, p. 2182; F. Rigo, *Sequestro probatorio del corpo del reato e principio della motivazione*, in *Cass. pen.*, 1994, p. 2917.

⁵Cass., sez. un., 18 giugno 1991, n. 10, in *CED Cass.* n. 187861, secondo cui è compito del tribunale del riesame controllare se il sequestro sia o meno giustificato e, in ogni caso, verificare la sussistenza delle esigenze probatorie, sia che il vincolo riguardi cose pertinenti al reato, sia che abbia avuto ad oggetto il corpo del reato e di tale verifica il tribunale deve dare conto con la motivazione della sua decisione.

⁶Cass., sez. un., 28 gennaio 2004, n. 5876, in *Dir. pen. e proc.*, 2014, p. 428, secondo cui il decreto di sequestro a fini di prova di cose qualificate come "corpo del reato" deve essere sorretto da una idonea motivazione in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti; l'eventuale radicale mancanza di motivazione in merito del decreto e dell'ordinanza di riesame integra la violazione di legge ai fini della proponibilità del ricorso per cassazione.

⁷In dottrina cfr. L. Filippi, *Sull'obbligo di motivare il sequestro del corpo del reato*, cit., p. 1225, il quale puntualizza che «... l'aggettivo usato dal legislatore «necessarie» per l'accertamento dei fatti si riferisce sia al corpo del reato sia alle cose pertinenti al reato. Tale convinzione trova conferma nelle regole della grammatica italiana che consentono di utilizzare l'aggettivo femminile plurale, quando tale aggettivo è collocato subito dopo un sostantivo femminile preceduto da uno maschile».

⁸Cass., sez. un., 18 giugno 1991, n. 10, in *CED Cass.* n. 187861. Cfr., pure, Cass., sez. III, 15 novembre 2005, n. 9640, *inedita*, secondo cui il sequestro probatorio va mantenuto per il tempo necessario all'accertamento per il quale è stato disposto. Quando la cosa sottoposta a sequestro non è più necessaria a fini di prova deve essere restituita all'avente diritto, salvo che il giudice non ne disponga il sequestro preventivo o conservativo ovvero che non ne ordini la confisca. Il pubblico ministero che rigetti l'istanza di dissequestro deve indicare le ragioni per le quali la cosa non può essere restituita, indicando la finalità probatoria per la quale persiste l'esigenza di mantenere il vincolo.

contrasto giurisprudenziale, nel ribadire la correttezza delle ragioni logico-sistematiche contenute nella sentenza Raccah, sviluppano ed approfondiscono la tematica in esame, individuando ulteriori argomentazioni a sostegno della correttezza di siffatta impostazione ermeneutica.

In primo luogo escludono che nell'architettura codicistica possa individuarsi una figura autonoma di sequestro del corpo del reato suscettibile di applicazione automatica e obbligatoria in virtù della sola qualità della cosa⁹. Da tale assunto deriva, con tutta evidenza, la necessità di ricondurre l'imposizione del vincolo temporaneo di indisponibilità di un bene all'interno di uno dei modelli legali previsti dal codice di rito ossia il sequestro probatorio (art. 253 c.p.p.) ovvero il sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.) o, infine, il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.), alla cui rispettiva disciplina esso deve, pertanto, essere vincolato.

Ciò premesso, la Corte sviluppa ulteriormente il ragionamento, richiamando il disposto di cui all'art. 354, comma 2, c.p.p., che, nell'ambito degli accertamenti svolti di urgenza dalla polizia giudiziaria, precisa che gli ufficiali di polizia giudiziaria "se del caso" sequestrano il corpo del reato e gli elementi ad esso pertinenti. L'utilizzo di siffatta locuzione, con cui si esclude, *expressis verbis*, la natura obbligatoria del sequestro probatorio, postula, invece, a parere dei giudici, la necessità della motivazione anche circa la rilevanza funzionale del sequestro in relazione all'accertamento dei fatti e, dunque, in rapporto alla prova del reato per cui si procede ovvero della responsabilità dell'autore.

La struttura interpretativa così disegnata è ritenuta, inoltre, dalla Corte l'unica compatibile con i principi posti a tutela del diritto alla "protezione della proprietà" contenuti nell'art. 42 Cost. e nell'art. 1 Primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, da cui deriva l'obbligo di ricercare il giusto equilibrio tra motivi di interesse generale e sacrificio del diritto del singolo, tenuto, altresì, conto che le cose configurabili come corpo del reato potrebbero essere di proprietà della vittima o di terzi estranei alla condotta criminosa, circostanza che impone in maniera ancora più stringente, se fosse necessario, l'esigenza di uniformare l'utilizzo della misura a rigidi canoni di ragionevolezza e proporzionalità¹⁰.

L'indirizzo opposto, anch'esso sostenuto dalle Sezioni Unite in due decisioni, quantunque più risalenti nel tempo¹¹, nei confronti del quale manifestano maggiore propensione i giudici remitten-

⁹ Di contrario avviso Cass, sez. II, 25 novembre 2015, n. 50175, in *CED Cass.* n. 265526, secondo cui il sequestro del corpo del reato di cui all'art. 253 c.p.p. ha carattere obbligatorio perché mira a sottrarre all'indagato la disponibilità delle cose sulle quali, o mediante le quali, il reato è stato commesso, nonché di quelle che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, e si distingue dal sequestro delle cose pertinenti al reato, che è invece posto a tutela delle esigenze probatorie, ed è facoltativo.

¹⁰ Cass., sez. un., 28 gennaio 2004, n. 5876, in *Dir. pen. e proc.*, 2014, p. 428, ove, in particolare, si sottolinea che la necessità di trovare un giusto equilibrio, imposto dal canone costituzionale e da quello convenzionale, sarebbe altrimenti messo in irrimediabile crisi dall'opposta regola, secondo cui il sequestro probatorio del corpo del reato è legittimo *tout court*, indipendentemente da ogni riferimento alla concreta finalità probatoria perseguita, in tal modo autorizzandosi un vincolo di temporanea indisponibilità della cosa che, al di fuori dell'indicazione dei motivi di interesse pubblico collegato all'accertamento dei fatti di reato, viene arbitrariamente e irragionevolmente ancorato alla circostanza del tutto accidentale di essere questa cosa oggetto sul quale o mediante il quale il reato è stato commesso o che ne costituisce il prodotto, il profitto o il prezzo. Cfr., pure, Cass., sez. III, 10 novembre 2016, n. 11935, in *CED Cass.* n. 270698, secondo cui il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo del reato deve essere necessariamente sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, allo scopo di garantire, in conformità agli artt. 42 Cost. e 1 Primo Protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che la misura sia soggetta ad un permanente controllo di legalità, anche sotto il profilo procedimentale, e di concreta idoneità in ordine all'"an" ed alla durata della stessa, in modo da assicurare un ragionevole rapporto di proporzionalità fra mezzo impiegato (spossessamento del bene) e fine endoprocessuale perseguito (accertamento del fatto di reato).

¹¹ Cass., sez. un., 11 febbraio 1994, n. 2, in *CED Cass.* n. 196261, secondo cui in tema di sequestro probatorio, in relazione alle cose che assumono la qualifica di "corpo del reato" non è necessario offrire la dimostrazione della necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, atteso che l'esigenza probatoria del *corpus delicti* è *in re ipsa*. Ne consegue che i provvedimenti dell'autorità giudiziaria di sequestro e di convalida del sequestro sono sempre legittimi quando abbiano ad oggetto cose qualificabili come "corpo del reato", essendo necessario e sufficiente, a tal fine, che risulti giustificata tale qualificazione, senza che occorra specifica motivazione sulla sussistenza in concreto delle finalità proprie del sequestro probatorio; Cass., sez. un., 11 novembre 1994, n. 20, in *CED Cass.* n. 199172. Cfr. pure, Cass., sez. II, 28 febbraio 2016, n. 52259, in *CED Cass.* n. 268734, secondo cui il decreto di sequestro probatorio di cose che costituiscono il corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza del rapporto di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagini, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è *in re ipsa*, a differenza del sequestro delle cose pertinenti al reato che necessita di specifica motivazione su quest'ultimo specifico aspetto; Cass., sez. II, 9 febbraio 2016, n. 6149, in *CED Cass.* n. 266072; Cass., sez. II, 25 novembre 2015, n. 50175, in *CED*

ti¹², sostiene, al contrario, la non necessità per le cose qualificate come corpo del reato di una specifica motivazione del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, essendo a tal fine richiesta unicamente la giustificazione per la sussunzione del bene entro la categoria del *corpus delicti*.

Detto assunto si muove sia sulla esegesi letterale del testo dell'art. 253, comma 1, c.p.p., che nell'utilizzare l'aggettivo "necessarie" viene inteso come riferibile solo alle cose pertinenti al reato¹³ sia sul concetto di corpo di reato, che implica, in linea di principio, un vincolo necessario con la prova del reato e postula l'esistenza di un rapporto di immediatezza tra la cosa e l'illecito penale, con la conseguente necessaria efficacia probatoria diretta in ordine all'avvenuta commissione di un reato ed alla sua attribuibilità ad un soggetto determinato. In esso devono, dunque, a parere dei giudici, sempre considerarsi intrinseche una destinazione ed un'efficacia probatoria. Da ciò discende quale corollario che, in siffatta ipotesi, non è necessario offrire la dimostrazione della necessità del sequestro, in funzione dell'accertamento dei fatti, perché l'esigenza probatoria del *corpus delicti* è *in re ipsa*.

Tale interpretazione troverebbe conforto anche da un punto di vista sistematico-normativo.

Attraverso questa lettura si comprenderebbe, infatti, secondo la Corte, il disposto di cui all'art. 321 c.p.p. che nel disciplinare il sequestro preventivo si limita ad indicare quale oggetto dello stesso le cose pertinenti al reato, senza menzionare il corpo del reato. Solo ammettendo che quest'ultimo è sequestrabile indipendentemente dalle necessità probatorie può escludersi l'assurda conseguenza che esso possa rimanere nella disponibilità dell'imputato o di altri soggetti, pur in presenza dei presupposti richiesti dalla norma, «... giacché sembra evidente che l'assoggettabilità a sequestro preventivo delle cose delle quali è consentita la confisca non comprende tutte le cose, qualificabili come corpo del reato, essendovene di quelle che non sono confiscabili, come, ad esempio, un auto oggetto di furto, per la quale non può essere dimostrata una specifica, concreta funzione probatoria e che, però, ove lasciata nella disponibilità del ladro, conduce sicuramente all'aggravamento delle conseguenze del reato»¹⁴.

Alcune decisioni si collocano, infine, in una posizione meno radicale ed estrema rispetto a quella designata dall'orientamento anzidetto, secondo le quali sarebbe legittimo l'utilizzo di una motivazione estremamente sintetica, ma solo allorché la funzione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, desumibile dalla particolare natura delle cose che lo compongono¹⁵.

Il quadro, pur sinteticamente offerto, alimentato nel corso degli anni da diverse pronunce delle sezioni semplici a sostegno dell'uno ovvero dell'altro indirizzo, palesano l'intensità del contrasto e la sussistenza di un dibattito talmente acceso da necessitare il quinto intervento delle Sezioni Unite, coinvol-

Cass. n. 265525; Cass., sez. II, 25 marzo 2015, n. 15801, in *CED Cass.* n. 263759; Cass., sez. V, 16 dicembre 2014, n. 3600, in *CED Cass.* n. 262673; Cass., sez. V, 19 settembre 2014, in *CED Cass.* n. 261968; Cass., sez. II, 9 aprile 2014, n. 23212, in *CED Cass.* n. 259579; Cass., sez. V, 13 novembre 2013, n. 9222, *inedita*; Cass., sez. II, 3 luglio 2013, n. 31950, in *CED Cass.* n. 255556; Cass., sez. II, 2 luglio 2013, n. 43444, in *CED Cass.* n. 257302; Cass., sez. IV, 2 marzo 2010, n. 11843, in *CED Cass.* n. 247039; Cass., sez. IV, 15 gennaio 2010, n. 8662, in *CED Cass.* n. 246850; Cass., sez. II, 14 maggio 2003, n. 26692, in *CED Cass.* n. 225178; Cass., sez. III, 8 aprile 2003, n. 23943, in *CED Cass.* n. 225192; Cass., sez. VI, 25 marzo 2003, n. 23777, in *Giur. it.*, 2004, c. 1921; Cass., sez. VI, 11 dicembre 2002, n. 8036, in *CED Cass.* n. 223980; Cass., sez. III, 24 ottobre 2002, n. 41178, in *CED Cass.* n. 222974; Cass., sez. III, 10 luglio 2000, n. 2728, *inedita*; Cass., sez. VI, 17 aprile 1998, n. 1396, in *CED Cass.* n. 211251; Cass., sez. VI, 20 gennaio 1998, n. 103, *inedita*; Cass., sez. II, 24 aprile 1995, n. 2287, in *CED Cass.* n. 201640; Cass., sez. III, 8 giugno 1004, n. 1843, *inedita*. In dottrina R. Mendoza, *Quali sono i destinatari dell'avviso dell'udienza di riesame di un sequestro probatorio?*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 3080; A. Nappi, *Sull'ammissibilità del sequestro probatorio di un credito*, 1997, in *Gazz. giur.*, 19, p. 10; F. Tafi, *In tema di oggetto del sequestro probatorio*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1992, p. 179.

¹² Cfr. Cass., sez. III, 1 dicembre 2017, n. 3677, *inedita*.

¹³ Cass., sez. V, 3 novembre 2017, n. 54018, in *CED Cass.* n. 271643, secondo cui in tema di sequestro probatorio di cose pertinenti al reato, la motivazione del provvedimento deve dare conto del *fumus commissi delicti* e della necessità della *res* in sequestro ai fini dell'accertamento del fatto illecito.

¹⁴ Cass., S.U., 11 febbraio 1994, n. 2, in *CED Cass.* n. 196261.

¹⁵ Cass., sez. III, 27 aprile 2016, n. 1145, in *CED Cass.* n. 268736, il decreto di sequestro probatorio del corpo del reato deve essere necessariamente sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, potendo farsi ricorso ad una formula sintetica nel solo caso in cui la funzione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono. (Fattispecie di illecito spandimento su fondo agricolo delle acque di vegetazione derivanti dall'impresa olearia riferibile all'indagato, nella quale la Corte ha annullato, in quanto privo di motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, il sequestro probatorio del corpo del reato costituito da un rimorchio agricolo adibito a contenitore di olio di oliva, dalla documentazione amministrativa ad esso riferita e dal terreno interessato dallo sversamento).

gendo istituti così centrali per lo svolgimento della attività investigativa da non poter tollerare oltre oscillazioni ermeneutiche tanto significative quanto determinanti per i diritti dei soggetti coinvolti.

LE MOTIVAZIONI DELLE SEZIONI UNITE

In questo contesto interpretativo caratterizzato da una netta antitesi tra differenti orientamenti della giurisprudenza si inserisce, come detto, la decisione in commento, che ha il pregio di ribadire la lettura che meglio risponde ad esigenze di garanzia e di tutela, rifuggendo dall'avallare il ricorso a meccanismi di apprensione sui beni automatici ed obbligatori, svincolati da qualsivoglia onere motivazionale.

Il percorso intrapreso dalla Corte è affrontato con linearità e chiarezza sul solco già tracciato nelle precedenti decisioni delle Sezioni Unite fautrici dell'orientamento sopracitato, ma sviluppando alcune tematiche in modo originale e di sicuro valore.

Il primo dato normativo richiamato dai giudici si fonda sull'assunto, che la necessità, nel caso di specie, di un adeguato apparato motivazionale è imposto, ancora prima che dalle disposizioni specifiche disciplinanti il sequestro di cui all'art. 253 c.p.p., dall'art. 125, comma 1, c.p.p., a cui si accompagna, come già osservato nella sentenza Bevilacqua, la considerazione dell'assenza di regole autonome e differenziate dettate per il sequestro del corpo del reato, che, pertanto, non può che soggiacere alle regole generali contenute nel codice.

Riveste, poi, un particolare valore argomentativo al fine di comprovare l'autorevolezza della lettura ermeneutica proposta, l'osservazione secondo cui neppure il contrapposto indirizzo giurisprudenziale esclude, *tout court*, la necessità della motivazione, limitando tale elisione solo in relazione alla funzione probatoria, in ragione della connotazione probatoria *in re ipsa* del corpo del reato. Non a caso, infatti, in alcune decisioni, puntualizza la Corte, si è avuto cura, onde evitare di trasgredire il portato dell'art. 253 c.p.p., di circoscrivere detto onere su aspetti diversi quali la relazione di immediatezza tra *res* sequestrata ed il reato oggetto di indagine¹⁶. Lo spazio motivazionale che così residuerebbe non sarebbe, però, altro che «... la descrizione, effettuata in termini differenti, del necessario requisito di finalizzazione probatoria del bene appreso: esigere che il decreto dia conto del reato per cui si procede, sia pure attraverso estremi essenziali, di tempo, luogo e fatto, è evidentemente elemento-presupposto richiesto proprio in funzione della valutazione del collegamento tra bene e accertamento del fatto stesso».

Si tratterebbe, pertanto, solo di una distinzione "artificiosa", idonea non ad escludere, come voluto negli intenti, bensì, addirittura, a confermare la necessità di esplicitare i motivi del sequestro anche nella prospettiva della funzione probatoria.

A tale riflessione di mero carattere logico, capace, però, nella sua linearità di dissipare le basi portanti su cui si muove l'impostazione ermeneutica contrapposta, si accompagnano ulteriori elementi di matrice sistematica e normativa, già segnalati nelle precedenti sentenze delle Sezioni Unite del 1991 e, soprattutto, del 2004.

Un primo profilo è incentrato sul contenuto dell'art. 262, comma 1, c.p.p., che nel prevedere la possibilità di restituzione del bene, sia esso corpo del reato ovvero cosa pertinente al reato, conferma l'inconciliabilità dell'assunto per cui il fine di prova sarebbe automaticamente e doverosamente insito nella qualificazione dell'oggetto quale *corpus delicti*, perché, se così fosse, mai potrebbe configurarsi l'ipotesi di una restituzione dello stesso; lettura che, però, *ictu oculi*, contrasta con il preciso dettato della norma. Di converso, l'unico significato che è possibile attribuire al precetto citato porta solo a corroborare l'impostazione per cui, se è possibile che cessi la necessità di mantenere il vincolo di indisponibilità sul bene nel corso del procedimento, a maggior ragione tale esigenza deve poter essere valutata nel momento genetico di esecuzione dello stesso, quanto meno per ragioni di economia processuale.

Tale lettura troverebbe ulteriore conferma nell'art. 354, comma 2, c.p.p., che attribuendo alla polizia giudiziaria il potere ("se del caso") di procedere al sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti, esclude, in radice, la sussistenza di una intrinseca natura probatoria del primo, natura da cui l'indirizzo meno garantista farebbe discendere la *ratio* dell'esenzione dell'obbligo motivazionale non-

¹⁶ Cass., sez. VI, 20 gennaio 1998, n. 103, *inedita*, secondo cui in tema di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato, se è vero che non è necessario offrire la dimostrazione della necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, atteso che la esigenza probatoria del *corpus delicti* è *in re ipsa*, è anche vero che, ai fini della qualificazione come corpo del reato delle cose in sequestro, il provvedimento deve dare concretamente conto della relazione di immediatezza descritta nel comma 2 dell'art. 253 c.p.p. tra la *res* e l'illecito penale.

ché, quale logica conseguenza, la matrice obbligatoria del sequestro del corpo del reato, impostazione che è dalle Sezioni Unite, a chiare lettere, avversata.

Un secondo profilo, analizzato dai giudici nella decisione in esame, già ben sviluppato nella sentenza Bevilacqua del 2004, pone in luce come solo riconoscendo la sussistenza di un onere motivazionale è possibile garantire una piena compatibilità del precetto di cui all'art. 253 c.p.p. con l'art. 42 Cost. e l'art. 1 Primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In caso contrario, infatti, si consentirebbe un vincolo di temporanea indisponibilità della cosa arbitrariamente ed irragionevolmente ancorato alla circostanza, del tutto accidentale, di essere quel bene oggetto sul quale o mediante il quale il reato è stato commesso o prodotto, profitto o prezzo dello stesso¹⁷.

In siffatta ottica, pertanto, la motivazione costituisce uno strumento indispensabile al fine di verificare che l'intervento penale si mantenga «... nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo di legalità».

D'altronde, osserva correttamente la Corte, il requisito della proporzionalità della misura è espressione del principio di ragionevolezza, il quale contiene in sé il criterio della residualità, in ragione del quale si può incidere sul diritto della persona di disporre liberamente dei propri beni senza limitazioni derivate da interessi maggiormente meritevoli di tutela soltanto quando non sia possibile raggiungere il medesimo risultato con modalità meno afflittive.

Tale assetto interpretativo, tipico del sistema delle cautele personali, è stato, dalla giurisprudenza di legittimità, riconosciuto vigente anche ai fini dell'applicazione degli strumenti cautelari reali, onde evitare una esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica¹⁸.

Non vi è, però, ragione alcuna, a parere della Corte, che impedisca di estendere tale affermazione anche al sequestro quale mezzo di ricerca della prova, dal momento che l'essenza della doverosità del principio *de quo* deve essere ricondotta alla necessità di evitare limitazioni della proprietà privata che non siano strettamente conseguenti alla finalità istituzionalmente perseguita. Ciò, pertanto, deve valere a prescindere dal fine a cui è sotteso lo spossessamento del bene, «...essendo strettamente collegato all'elemento, comune a tutte le ipotesi, della componente invasiva nell'altrui sfera personale attinente al diritto di disporre liberamente dei propri beni».

In questa prospettiva la motivazione costituisce, poi, l'unico strumento capace di consentire la verifica che le esigenze di accertamento del fatto non possano essere perseguite in altro modo, non limitativo del diritto del singolo di disporre del bene, motivazione che, dunque, non deve subire compressioni di sorta, trattandosi di un obbligo di natura cogente che non consente, in alcun modo, il ricorso a formule di mera apparenza.

Alla luce di siffatte considerazioni, l'indirizzo interpretativo che esclude l'onere motivazionale a corredo del sequestro probatorio nelle ipotesi in esame perde ogni ragionevolezza e palesa profili di assoluta inconciliabilità con l'apparato normativo in cui esso si inserisce.

I giudici osservano, infine, come non si possa riconoscere fondamento neppure all'orientamento "attenuato" che distingue tra cose che recherebbero in sé l'evidenza probatoria, per le quali sarebbe insensibile un onere motivazionale sulla finalità di apprensione del bene, e cose che, invece, non conterebbero tale qualità, necessitando, pertanto, di maggiore rigore applicativo. Perseguendo tale lettura, infatti, si snaturerebbe del tutto il sistema costruito dal combinato disposto degli artt. 253 e 262 c.p.p., teso a tenere separati i due aspetti che, invece, il menzionato orientamento confonde fino a farli coincidere: la finalizzazione probatoria e l'automatica apprensione dello stesso bene al processo non sono, dunque, affatto identificabili.

¹⁷ Corte edu, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K., secondo cui le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, anche quando la stessa si identifichi nel corpo del reato, devono essere esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetto al permanente controllo di legalità – anche sotto il profilo procedimentale – e di concreta idoneità in ordine all'*an* e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito ovvero l'accertamento del fatto.

¹⁸ Cass., sez. V, 14 marzo 2017, n. 16622, *inedita*; Cass., sez. VI, 11 novembre 2016, n. 53168, in *CED Cass.* n. 268489; Cass., sez. VI, 24 febbraio 2015, n. 24617, in *Giur. it.*, 2015, c. 1504, secondo cui deve ritenersi violato il principio di proporzionalità ed adeguatezza, applicabile anche ai vincoli reali, nel caso di sequestro indiscriminato di un sistema informatico a fini probatori che conduca, senza che ve ne sia specifica ragione, all'apprensione dell'intero contenuto di informazioni; Cass., sez. III, 7 maggio 2014, n. 21271, in *CED Cass.* n. 261509; Cass., sez. V, 16 gennaio 2013, n. 8382, in *CED Cass.* 254712; Cass., sez. V, n. 8152, in *CED Cass.* n. 246103.

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Le argomentazioni sviluppate dai giudici di legittimità appaiono solide e convincenti.

Esse meritano condivisione in quanto capaci di offrire un quadro del sistema degli strumenti incidenti sulle cose sensibile ad esigenze di garanzia similari a quelle già riconosciute in riferimento agli strumenti limitativi della libertà personale.

Quantunque il percorso interpretativo non si discosti in maniera significativa rispetto al solco tracciato nelle sentenze Raccah e Bevilacqua, emerge una capacità ricostruttiva più attenta e rigorosa, necessaria, evidentemente, per fugare il rischio di incorrere in nuove oscillazioni giurisprudenziali.

Appare, pertanto, del tutto condivisibile l'inquadramento dell'istituto, dal quale, poi, si dipanano riflessioni che permettono di attribuire il giusto rilievo letterale e sistematico al mezzo di ricerca della prova sottoposto a scrutinio, non solo, in rapporto alle altre figure di sequestro, ma anche rispetto all'intera struttura procedimentale.

Costituisce, in tale prospettiva, un passaggio argomentativo essenziale, seppur facilmente desumibile dall'inequivoco dato normativo, l'*incipit* delle Sezioni Unite, le quali osservano come non possa essere messa in dubbio la necessità che il sequestro probatorio debba, sempre, essere munito di motivazione, derivando tale obbligo sia dal dettato di cui all'art. 253, comma 1, c.p.p., che prescrive che il sequestro debba essere disposto "con decreto motivato", ma anche più in generale dal precetto di cui all'art. 125, comma 1, c.p.p.

Posto, dunque, quale requisito imprescindibile la presenza della parte motiva, allorquando venga adottato un provvedimento che abbia ad oggetto sia il corpo del reato sia cose pertinenti al reato, l'attenzione deve essere rivolta al contenuto della stessa.

La lettura attenta e coordinata dei precetti codicistici (artt. 253, 262 e 354 c.p.p.) conduce, in maniera assolutamente corretta, a ritenere infondata la pretesa distinzione tra sequestro eseguito sul corpo del reato ovvero su cose ad esso pertinenti.

Al di là della *littera legis*, siffatto approccio ermeneutico è confortato anche dal rapporto intercorrente tra queste due categorie di beni: il corpo del reato è, da intendersi, quale *species* concettualmente ricompresa all'interno del *genus* delle cose pertinenti al reato¹⁹. Non vi è alcuna ragione, dunque, per esigere una motivazione differente a seconda che il vincolo di indisponibilità sia adottato per l'uno o per l'altro oggetto²⁰.

Accogliere una impostazione diversa determinerebbe, poi, una inconciliabile frizione con i canoni costituzionali e convenzionali, i quali impongono un bilanciamento tra motivi di interesse generale, posti alla base dell'intervento penale, e diritti della persona a disporre liberamente dei propri beni, bilanciamento che non può che essere verificato attraverso il controllo sulla motivazione, la quale, pertanto, non può che essere completa ed adeguata al fine per cui è imposta. In caso contrario si svilirebbe del tutto il ruolo del giudice, il quale, sostenendo la lettura interpretativa criticata dalle Sezioni Unite, dovrebbe rapportarsi con una motivazione apparente, che non gli consentirebbe affatto di verificare se il provvedimento eseguito rispetta il parametro legale.

Siffatta esigenza è oltremodo rafforzata anche dall'estensione, assolutamente condivisibile, operata nella decisione in esame, dei principi enucleati all'interno dell'art. 275 c.p.p. non solo ai sequestri quali mezzi di cautela reale, ma anche al sequestro probatorio quale mezzo di ricerca della prova, sull'assunto che i canoni di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, prescindono dal fine per cui la misura è adottata, ma sono necessitati dagli effetti che indistintamente essi producono sull'altrui sfera personale.

Tale aspetto acquisisce un rilievo di estrema importanza imponendosi rispetto a meccanismi procedurali che, fino ad ora, con una certa lentezza e riottosità, sono stati applicati attraverso questa chiave interpretativa, che ha il pregio di fornire l'esatta lettura di strumenti che devono essere avulsi da qualsivoglia profilo di automatismo applicativo.

L'auspicio è che la chiarezza delle argomentazioni utilizzate impedisca di riportare, di nuovo, soglie di incertezza capaci di riverberarsi sull'operatività di istituti, come quelli in esame, che devono essere "rigidamente" ancorati a canoni di legalità.

¹⁹ G. Tranchina, *Sequestro penale*, in *Enc. giur.*, XXVIII, Roma, 1990, p. 5.

²⁰ L. Filippi, *Sull'obbligo di motivare il sequestro del corpo del reato*, cit., pp. 1225-1226.